



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 69 del 27.11.2017

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a del D.Lgs n. 267/00 (T.U.E.L.) a favore della Sig.ra Grasso Maria Beatrice in esecuzione della sentenza n. 2745/2016 del Tribunale di Messina - 1° Sezione Civile.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **Ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **19,00 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	SI	10)	Bonaffini Salvatore	NO
2)	Donzi Antonio	NO	11)	Arcidiacono Maria Antonella	SI
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	NO
4)	Cingari Carmelo	SI	13)	Costantino Alessandro Carmelo	NO
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	SI
6)	Lo Turco Giancarlo	SI	15)	Sofia Valentina	SI
7)	D'Angelo Martina	SI			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	SI			

Presenti n. 11	Assenti n. 04
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il **Geom. Danilo R. Bevacqua** – Partecipa il Segretario **Dott.ssa Roberta Freni**.

Consiglieri Comunali giustificati: **Donzi A.**

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: **D'Angelo Martina, Pietrocitto Rosa e Sofia Valentina.**

La seduta è pubblica.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente procede alla lettura del punto 4 all'ordine del giorno, avente come oggetto "Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 a favore della Sig.ra Grasso Maria Beatrice in esecuzione della sentenza 2745/2016 emessa del Tribunale di Messina, 1° Sezione Civile", dando atto che la proposta è dotata di tutti i necessari pareri, compreso quello favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti..

Il Consigliere Licciardello dà atto che, nell'esame della presente proposta in seno alla competente Commissione consiliare, ci si è soffermati sulle cause all'origine del contenzioso in oggetto, relativo a un evento realizzatosi nel 2006, e in particolare i problemi correlati alla raccolta delle acque bianche del PalaNaxos, per i quali la sentenza richiedeva azioni correttive. Il Consigliere, a nome della Commissione, chiede se la G.M. abbia provveduto, in esecuzione alla sentenza, a porre in essere adempimenti consequenziali in merito alle opere da realizzare.

Il Presidente dà parola al **Segretario Generale** perché illustri i dettagli della questione e questi specifica che il Comune, a seguito dell'avvio da parte della Sig.ra Grasso del contenzioso di che trattasi, ha sottoscritto con la controparte una transazione con la quale le parti si impegnavano a non dar seguito alla azione legale intrapresa a fronte dell'impegno del Comune di riconoscere alla controparte la somma di € 30.000,00 a titolo di risarcimento danni e di rifare il muro di contenimento, origine dei danni stessi, entro anni 2 dalla sottoscrizione della transazione.

Avendo la Sig.ra Grasso, in contrasto con gli accordi contenuti nella transazione, fatto seguito all'azione civile già avviata, nonostante il Comune avesse già proceduto al pagamento di quanto pattuito a titolo di risarcimento danni (ma non ancora al rifacimento del muro, sebbene il termine dei due anni non fosse ancora decorso), l'Ente è stato condannato con la sentenza in oggetto - da parte del Giudice, ignaro dell'esistenza di apposita transazione sottoscritta sulla questione - al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Viste le suddette circostanze, la proposta di riconoscimento del debito in oggetto, derivante da sentenza, è stata istruita calcolando la somma residua dovuta alla controparte, scorporando dal totale quantificato dalla sentenza in oggetto quanto già pagato a seguito della sottoscrizione della transazione. Precisa poi che le azioni correttive, consistenti nel rifacimento del muro di contenimento, non sono previste dalla sentenza, ma erano state concordate esclusivamente in sede di transazione, che può ritenersi superata alla luce della conclusione del procedimento contenzioso e dell'emanazione della sentenza, ragion per cui si può ritenere che sulla materia il Comune sia esonerato da qualsiasi onere ulteriore a proprio carico nei confronti della controparte.

In assenza di ulteriori interventi, **il Presidente** sottopone la proposta a votazione.

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Voti Favorevoli: n. 8 (otto);

Voti Contrari: 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (uno – Sapia, Arcidiacono, Sofia).

Il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta:

Si vota a scrutinio palese, per alzata di mano, e si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 11 (undici);

Voti Favorevoli: n. 8 (otto);

Voti Contrari: 0 (zero);

Astenuti: n. 3 (uno – Sapia, Arcidiacono, Sofia).

Il Consiglio Comunale

Udita la proposta avente come oggetto "Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a)

del T.U.E.L. n. 267/2000 a favore della Sig.ra Grasso Maria Beatrice in esecuzione della sentenza 2745/2016 emessa del Tribunale di Messina, 1° Sezione Civile” che si allega al presente atto per farne parte integrante;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente della Regione Siciliana

Delibera

Approvare la proposta avente ad oggetto “Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 a favore della Sig.ra Grasso Maria Beatrice in esecuzione della sentenza 2745/2016 emessa del Tribunale di Messina, 1° Sezione Civile” e dotare la proposta della clausola di immediata esecutività.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 10.10.2017

OGGETTO: Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore della Sig.ra Grasso Maria Beatrice in esecuzione della Sentenza n. 2745/2016 del Tribunale di Messina- 1° Sezione Civile.

SETTORE IV

Il Proponente

Ass. Antonino Orazio RIZZO

Premesso che:

- con nota prot. n. 24034 del 23.10.2007 la Sig.ra Galiano Maria, residente a Giarre, proprietaria della villetta con circostante terreno sita in Giardini Naxos C/da Recanati-Via Sileno (*identificata catastalmente al Fig. 7 Part. 194, sub 1 - piano terra e sub 2 - piano primo, mentre il terreno circostante è riportato al Fig. 7 Part. 156*) segnalava che il proprio immobile, costruito a confine con il terreno sul quale il Comune di Giardini Naxos ha edificato la struttura denominata "Palanaxos", aveva subito ingenti danni causati da allagamento per mancato deflusso delle acque piovane provenienti dal terreno limitrofo, diffidando l'Ente alla eliminazione delle cause;
- faceva seguito accertamento sui luoghi da parte di tecnici di questo Ente le cui risultanze, in buona sostanza, confermavano le eccezioni sollevate dalla Sig.ra Galiano, in quanto l'area circostante alla suddetta struttura risultava priva di pendenza e di sistema di deflusso delle acque piovane le quali, in caso di piogge torrenziali, andavano ad invadere naturalmente gli immobili posti ai livelli più bassi come quello della ricorrente;
- in data 12.11.2012 con prot. n. 25450 perveniva "Ricorso ex art. 700 c.p.c." al Tribunale di Messina-Sez. Distaccata di Taormina contro questo Comune con il quale la Ditta, dopo ampia esposizione dei fatti, richiedeva la nomina di un C.T.U. il quale, previo accertamento, ordinasse all'Ente: a) il ripristino dei luoghi, b) la ricostruzione dei muri di confine crollati, c) l'esecuzione di tutte le opere necessarie per impedire il ripetersi dei danni, d) la condanna del Comune al risarcimento dei danni accertati e quantificati nonché di tutte le spese di causa;
- con provvedimento del Giudice del 12.12.2007 il superiore ricorso veniva dichiarato inammissibile e, pertanto, in data 10.01.2008 la Sig.ra Galiano Maria proponeva ulteriore "Ricorso per accertamento tecnico preventivo" al Tribunale di Messina (pervenuto all'Ente il 21.01.2008 con prot. n. 21139) richiedendo verifiche e determinazioni in ordine ai medesimi quesiti. Il Giudice adito, con Decreto del 16.01.2008, disponeva l'accertamento tecnico preventivo e la nomina di un C.T.U. al fine di verificare quanto dichiarato dalla ricorrente, fissando al contempo l'inizio delle operazioni peritali per il 05.02.2008 e la comparizione delle parti all'udienza del 02.04.2008;
- Il C.T.U., Arch. Francesco La Cava, nominato dal Giudice del Tribunale Civile di Messina depositava la propria relazione tecnica in data 20.02.2008, giungendo alle seguenti conclusioni: *...a seguito dei lavori effettuati per la realizzazione della struttura pubblica, non si è tenuto in considerazione che realizzando un muro continuo a blocchi di cemento su di una fondazione a secco già utilizzata per delimitare il muro in c.c. di confine della resistente indeboliva ed arrecava ulteriore spinta di carico, ancor di più alla struttura preesistente. Determinante per il crollo delle murature poste a delimitare i due confini, è stata la mancata realizzazione di opere necessarie per smaltire le acque piovane provenienti dagli scarichi dei pluviali dello stesso manufatto pubblico, dalle strutture in lamiera, dalla*

vicina area di pertinenza collocata a monte, e dalla strada comunale, convergenti in un unico punto da diverse direzioni, per poi immettersi all'interno del terreno riportato a ridosso del confine della ricorrente. **Il problema fondamentale da risolvere è a monte, per cui il Comune dovrebbe provvedere a realizzare una linea di raccolta acque con sfogo a mare....Le opere da eseguire per eliminare il protrarsi del flusso d'acqua proveniente dalla proprietà del Palanaxos sono le seguenti: a) asportazione dei materiali occupati dal crollo dei due muri di sostegno; b) sistemazione del terreno della ricorrente; c) realizzazione ex-novo del muro di contenimento posto a confine delle due proprietà, con opere di scavo per le opere di fondazione in cemento, e realizzazione muro di gelosia in blocchi in cemento; d) compattazione del terreno e realizzazione di giuste pendenze lungo l'area di pertinenza del Palanaxos; e) realizzare le linee di raccolta delle acque meteoriche con i relativi pozzetti e collegarli alla futura rete principale; f) ripristinare le pareti interne al fabbricato della ricorrente ubicate al piano terra.**

- il 26.09.2012 veniva depositato c/o il Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, nuovo Atto di Citazione, pervenuto all'Ente in data 06.12.2012 con prot. n. 23919, a firma della Sig.ra Galiano Maria e della figlia Grasso Maria Beatrice (nel frattempo divenuta proprietaria con Atto del Notaio Andrea Grasso di Catania del 15.06.2012 rep. 8119) con il quale si chiedeva: a) la condanna del Comune di Giardini Naxos al risarcimento della somma di €. 29.998,25, oltre rivalutazione dal 2008 al soddisfo e gli interessi legali sulla stessa dal 2007 al soddisfo, b) la condanna del Comune a provvedere alla ricostruzione del muro di contenimento e di confine tra la struttura pubblica e l'immobile di proprietà ed all'esecuzione di tutti i lavori indicati nella perizia del C.T.U. per evitare il ripetersi dei danni, c) la condanna del Comune al pagamento di tutte le spese, oneri ed accessori di causa;
- il Comune si costituiva in giudizio, avverso il superiore atto, conferendo incarico legale all'Avv. Francesco La Face per la difesa e tutela degli interessi dell'Ente;

Considerato altresì che,

- ❖ dall'esame attento della problematica e delle perizie formulate a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, nonché dalla documentazione esibita esistente agli atti, sentito il parere del legale incaricato dall'Ente e tenuto conto dell'alta possibilità di soccombenza in sede di causa, veniva convocata la controparte unitamente al loro difensore al fine di addivenire ad un componimento bonario del contenzioso in atto;
- ❖ con verbale del 13.02.2013 sottoscritto dalle parti, si conveniva che il Comune avrebbe provveduto ad effettuare tutte le opere tecniche necessarie ad eliminare ogni causa di danno futuro, quanto al risarcimento del danno si concordava una somma complessiva di circa €. 30.000,00 a saldo e stralcio della richiesta di risarcimento; **All. A**
- ❖ con nota prot. n. 4474 del 12/03/15 la Sig.ra Grasso Maria Beatrice trasmetteva proposta transattiva con la quale accettava la somma di €. 30.000,00 (trentamila) a condizione che l'intera somma venisse liquidata in un'unica soluzione entro l'anno 2015 e che la ricostruzione del muro avvenisse entro due anni dalla data dell'approvazione dello schema transattivo; **All. B**
- ❖ l'Ente valutava l'opportunità di giungere alla definizione transattiva della vicenda, al fine di evitare ulteriori danni all'Ente e riteneva congrua la somma di €. 30.000,00 da corrispondere alla parte ricorrente per giungere a tale definizione;
- ❖ con la Deliberazione di G.M. n. 46 del 10.04.2015, **All. C**, si approvava la definizione transattiva della controversia in atto tra la Sig.ra Grasso Maria Beatrice e questo Ente relativamente al giudizio di cui in premessa alle condizioni di cui alla Scrittura Privata di Transazione (*Rep. n. 01 del 08.04.2015*) sottoscritta tra le parti; **All. D**
- ❖ in detta Scrittura Privata gli obblighi fondamentali delle parti si riassumevano così come segue:
1) **risarcimento danni** da parte di questo Ente a favore della Sig.ra Grasso Beatrice per complessivi €. 30.000,00 a condizione che il pagamento avvenisse in una unica soluzione entro e non oltre la fine dell'anno 2015; 2) **ricostruzione del muro di recinzione** e realizzazione delle opere di raccolta delle acque piovane della struttura Palanaxos, a carico del Comune di Giardini Naxos entro due anni dall'approvazione dell'atto transattivo; 3) **obbligo** della Sig.ra Grasso Maria Beatrice di abbandonare per l'estinzione definitiva del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Messina;
- ❖ con Determinazione Dirigenziale n. 274 del 15.07.2015 l'ufficio preposto predisponne a favore della Sig.ra Grasso M. Beatrice la liquidazione della somma di €. 30.000,00, che veniva pagata

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2017	€. 6.097,13	Anno 2017	€. 6.097,13
Anno 2018		Anno 2018	
Anni seguenti		Anni seguenti	
Totale	€. 6.097,13	Totale	€. 6.097,13

Visto lo Statuto Comunale;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

Riconoscere, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00, il complessivo debito di €.6.097,13 a favore della Sig.ra Grasso Maria Beatrice, nata a Catania il 23.09.1963, residente a Giarre (CT), Via Della Contea n. 4 Cod. Fisc. GRS MBT 63P63 C351T, a titolo di spese processuali, compensi e spese varie in esecuzione della Sentenza n. 2745/2016, pervenuta a questo Comune in data 08.06.2017 con prot. n. 13318, emessa dal G.O.T. del Tribunale di Messina - 1° Sezione Civile, Avv. Onofrio Natoli, tenuto conto che la restante somma di €. 30.000,00 liquidata in Sentenza, è stata già corrisposta con gli atti di cui al superiore All. E);

Che la somma di €. 6.097,13 trova copertura finanziaria al Cap.del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;

Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
Anno 2017	€. 6.097,13	Anno 2017	€. 6.097,13
Anno 2018		Anno 2018	
Anni seguenti		Anni seguenti	
Totale	€. 6.097,13	Totale	€. 6.097,13

Trasmettere copia della presente, a cura del Responsabile del I Settore, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002;

Trasmettere copia della presente ai Responsabili del II e del IV Settore al fine di procedere, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali in esecuzione del superiore decreto;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di evitare il prodursi di ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Il Proponente
Ass. Antonino Orazio Rizzo



con Mandato di Pagamento n. 1132 del 28.07.2015, ottemperando all'impegno assunto di cui al punto 1) della superiore Scrittura Privata; **All. E**

- ❖ la Sig.ra Grasso M. Beatrice, senza attendere il decorso dei due anni previsti di cui al punto 2) dell'accordo transattivo per la ricostruzione del muro da parte del Comune, non abbandonava il procedimento civile pendente dinnanzi al Tribunale di Messina, così come sottoscritto al punto 3) dell'accordo transattivo, non adempiendo così all'obbligo assunto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Preso atto che la Causa Civile iscritta al n. 9000831/2012 R.G., in mancanza della pattuita richiesta di abbandono da parte della Sig.ra Grasso M. Beatrice e conseguente estinzione definitiva così come sottoscritto con l'Atto Transattivo del 08.04.2015, veniva chiamata all'udienza del 25.10.2016, durante la quale dopo avere assunto gli atti del procedimento il G.O.T. Avv. Onofrio Natoli, in funzione di Giudice Monocratico pronunciava la Sentenza definitiva;

Vista la Sentenza n. 2745/2016, pervenuta a questo Comune in data 08.06.2017 con prot. n. 13318, con la quale il G.O.T. del Tribunale di Messina- 1° Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato con l'atto di citazione ad istanza di Galiano Maria + 1 nei confronti del Comune di Giardini Naxos, condannava questo Ente al pagamento pro-attributi dell'importo complessivo di €. 28.484,50 per le causali ed i lavori di che trattasi, oltre interessi di legge; il Comune veniva condannato, inoltre, alla rifusione delle spese processuali che liquidava (*ex D.M. n. 55/14*) in €. 464,19 per spese vive ed €. 3.000,00 quali compensi, nonché spese generali, IVA e CPA se dovute, oltre ad €. 1.513,75 quali spese di CTU, per un totale complessivo di **€. 36.097,13; All. F**

Preso atto, altresì, che con nota prot. n. 9958 del 21.04.2017 il legale all'uopo incaricato per la difesa dell'Ente, Avv. La Face Francesco, sconsigliava qualsiasi impugnazione della Sentenza in argomento paventando la sua inammissibilità in via preliminare dalla Corte d'Appello; **All. G**

Considerato che il Comune, in forza dell'Atto Transattivo del 08.04.2015, aveva già corrisposto alla Sig.ra Grasso Beatrice la somma di €. 30.000,00 al fine di concludere definitivamente la controversia e di ottenere l'estinzione della causa civile in atto tra le parti;

Che la somma già versata alla Sig.ra Grasso Maria Beatrice, pari ad €. 30.000,00, giusto Mandato di Pagamento n. 1132 del 28.07.2015, (*di cui al superiore All. E*) è da considerarsi, pertanto, e si considera un acconto sulla intera somma da corrispondere a seguito della Sentenza del G.O.T. del Tribunale di Messina;

Che, pertanto, in esecuzione della superiore Sentenza, così come stabilito dal Tribunale di Messina, occorre procedere alla liquidazione della restante somma di €. 6.097,13, a titolo di spese processuali, compensi e spese varie dovuti alla parte ricorrente, al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie con conseguente aggravio di spese a carico dell'Ente;

Considerato che la spesa di €. 6.097,13 rientra tra i casi di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00;

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10.07.2017 veniva approvato il Bilancio di Previsione – Esercizio Finanziario 2017-2019;

Che la somma di €. 6.097,13 trova copertura finanziaria al Cap. del Bilancio di Previsione, imputandola come da cronoprogramma sottoriportato;



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 10.10.2017

OGGETTO: Riconoscimento debito f.b. ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/00 a favore della Sig.ra Grasso Maria Beatrice in esecuzione della Sentenza n. 2745/2016 del Tribunale di Messina- 1° Sezione Civile.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 05-09-2017

Il Responsabile del IV Settore
Geom. Corrado Ravidà

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €. 6.097.13 sull'intervento Cap. 75109 del Bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 02-07-2017
I.P. 148/2017



Il Responsabile del II Settore
Dot. Mario Cavallaro

IL COLLEGIO DEI REVISORI


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

GIARDINI NAXOS 5/10/17
[Handwritten signatures]

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


Il Consigliere Anziano

Avv. M. A. Arcidiacono




Il Presidente

Geom. D. Bevacqua



Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -
